

3. Alimentazione:

- carenze nutritive; conseguenze delle strategie agroalimentari e socioeconomiche sullo stato nutritivo;
- rapporti tra sistemi di produzione, immagazzinamento, abitudini alimentari e stato di salute;
- biodisponibilità degli alimenti e loro tossicità.

L'attuazione delle attività di ricerca previste nei due sottoprogrammi di cui sopra implica anche azioni di formazione e di mobilità del personale scientifico, di aiuto all'attrezzatura e alla creazione di reti di ricerca.

Proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

COM(86) 688 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1986)

(87/C 24/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 75/726/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/487/CEE ⁽²⁾, non prevede la possibilità di produrre nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri che, vista l'evoluzione delle abitudini alimentari, è opportuno autorizzare la fabbricazione di tali prodotti;

considerando che, non essendo possibile separare il succo di certi frutti esotici dalla polpa, si ritiene necessario consentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'eventuale impiego della purea del frutto;

considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli zuccheri nei limiti stabiliti e di sopprimere la facoltà di

impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in taluni nettari;

considerando che per prevenire le frodi è opportuno autorizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non vengano superati i limiti consentiti;

considerando che nella Comunità non si fa più ricorso, ai sensi della legislazione nazionale, all'acido citrico per correggere l'acidità naturale del succo di uva o del succo di mela;

considerando che nell'allegato della suddetta direttiva deve essere aggiunta la categoria di frutti poco acidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/726/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. *Nettare di frutta*

il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta di acqua con o senza aggiunta di zuccheri al succo di frutta, al

⁽¹⁾ GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 43.

succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o ad un miscuglio di questi prodotti e che sia inoltre conforme all'allegato;».

2. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta (di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5) di una o più specie;».

3. All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) la sostituzione totale degli zuccheri con il miele, rispettando il limite del 20 % indicato alla lettera a);».

4. All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:

«d) per la produzione dei nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando siano ottenuti con mele, pere o pesche o con una mescolanza di questi frutti, l'aggiunta di acido citrico in una quantità non superiore a 5 g per litro di prodotto finito; tuttavia, l'acido citrico può essere sostituito totalmente o parzialmente con una quantità equivalente di succo di limone».

5. All'articolo 7, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

6. All'articolo 8, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'articolo 4 fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). Tuttavia, l'aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è autorizzata soltanto per i succhi di frutta concentrati preconfezionati, destinati al consumo diretto ed a condizione che essa sia indicata nella denominazione; in tal caso, la quantità complessiva di zuccheri aggiunti espressa rispetto al volume di succo "a base di . . . concentrato" non deve superare i valori indicati al paragrafo 2 dell'articolo 4, lettera a), i) e ii)».

7. L'articolo 11 ter seguente è inserito dopo l'articolo 11 bis:

«Articolo 11 ter

Le modifiche necessarie per adattare all'evoluzione tecnica gli articoli 4, 7, 8 e 9 nonché l'allegato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14».

8. Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

I criteri di identità e di purezza dei prodotti addizionati e di trattamento di cui agli articoli 4 e 7 sono determinati, se del caso, con la procedura di cui all'articolo 14».

9. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione decide, previa consultazione del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con la decisione 69/414/CEE, qui di seguito denominato "comitato". Il comitato delibera sulle richieste di parere formulate dalla Commissione. La Commissione nel sollecitare il parere del comitato, può fissare il termine entro cui il parere dovrà essere espresso. Le deliberazioni del comitato non vengono messe ai voti. Tuttavia ciascun membro del comitato può esigere che la propria opinione sia iscritta a verbale.»

10. L'articolo 15 è soppresso.

11. All'articolo 16 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) cessano allorché diventa applicabile una direttiva specifica che disciplini la materia, in conformità dell'articolo 3, della direttiva del Consiglio del per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati relative agli additivi autorizzati nei prodotti destinati al consumo umano.»⁽¹⁾

12. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali misure sono applicate in modo da:

- consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal
- vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ Proposta della Commissione COM(86) 87 def. (GU n. C 116 del 16. 5. 1986, pag. 2).

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

Nettari	Acidità minima espressa in grammi di acido tartarico per litro di prodotto finito	Tenore minimo in succo ed eventualmente in purea, espresso in % del peso del prodotto finito
1. Frutti dal succo acido, non commestibile allo stato naturale		
Frutti di passiflora (<i>Passiflora edulis</i>)	8	25
Solano di Quito (<i>Solanum Quitoense</i>)	5	25
Ribes nero	8	25
Ribes bianco	8	25
Ribes rosso	8	25
Uva spina	9	30
Frutti di olivello spinoso	9	25
Prugnone	8	30
Prugne	6	30
Susine	6	30
Bacche di sorbe	8	30
Cinorrodi (frutti di <i>Rosa</i> sp.)	8	40
Marasche	8	35
Altre ciliegie	6 ⁽¹⁾	40
Mirtilli neri	4	40
Bacche di sambuco	7	50
Lamponi	7	40
Albicocche	4 ⁽¹⁾	40
Fragole	5 ⁽¹⁾	40
More	6	40
Mirtilli	9	30
Cotogne	7	50
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25
2. Frutti poco acidi o ricchi di polpa, o molto aromatici, dal succo non commestibile allo stato naturale		
Manghi	—	35
Banane	—	25
Guaiave	—	25
Papaie	—	25
Litchi	—	25
Lazzeruole	—	25
Anone (<i>Annona Muricata</i>)	—	25
Anone reticulate (<i>Annona Reticulata</i>)	—	25
Cherimolie	—	25
Melagrane	—	25
Noci di acagiù (o di anacardio)	—	25
Spondiadi (<i>Spondias purpurea</i>)	—	25
Imbù (<i>Spondia tuberosa</i> Aroda)	—	30
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25
3. Frutti dal succo commestibile allo stato naturale		
Mele	3 ⁽¹⁾	50
Pere	3 ⁽¹⁾	50
Pesche	3 ⁽¹⁾	45
Agrumi esclusi limoni e limette	5	50
Ananas	4	50
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	50

⁽¹⁾ Limite non applicabile nel caso di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).